

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1647 del 28/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Azienda Agricola La Croce di Agostoni Gianni per impianto ubicato in Via San Savino n. 36, Comune di Valsamoggia (BO), loc. Crespellano
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1705 del 28/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Azienda Agricola La Croce di Agostoni Gianni per impianto ubicato in Via San Savino n. 36, Comune di Valsamoggia (BO), loc. Crespellano.**

**Il Responsabile P.O.**

**Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>1</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Azienda Agricola La Croce di Agostoni Gianni per l'impianto sito a Valsamoggia (BO), loc. Crespellano, in via San Savino n. 36, c.a.p. 40053 dove viene svolta l'attività di azienda agricola e agriturismo. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>2</sup> di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Valsamoggia.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>3</sup>;

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;
5. Obbliga l'Azienda Agr. La Croce di Agostoni Gianni a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

L'Azienda Agricola La Croce di Agostoni Gianni, C.F. GSTGNN46M15A665L, P.IVA 02678461209, con sede legale a Valsamoggia, in via San Savino n. 36, c.a.p. 40053, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Gianni Agostoni in qualità di legale rappresentante, al S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 18/7/2016 al Prot. n. 38565 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche.

Il S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota del 27/7/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 27/7/2016 al Prot. n. 14060, ha trasmesso ad Arpae ed al Comune di Valsamoggia la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Arpae - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto di Montagna con propria nota del 12/10/2016, prot. n. 19076, ha espresso il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Valsamoggia con propria nota del 15/3/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 15/3/2017 al Prot. n. 5795, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

---

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup> ammontano ad €146 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.04 pari a € 146.

Bologna, data di redazione 28/3/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI<sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.



**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto dell'Azienda Agricola La Croce di Agostoni Gianni  
ubicato in Via San Savino n. 36, Comune di Valsamoggia (BO), loc. Crespellano.**

**ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di Arpae - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto di Montagna), "scarico di acque reflue domestiche".

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in scolina di proprietà:

scarico di acque meteoriche di dilavamento non contaminate, non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di Arpae - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto di Montagna prot. n. 19076 del 12/10/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 13473 del 15/3/2017. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

----

Sinadoc n. 24010/2016

Documento redatto in data 28/3/2017



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

*Servizio Ambiente*

SPETT.LE

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro**

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

SPETT.LE

**A.R.P.A.E – SAC di Bologna**

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per impianto “Azienda Agricola La Croce” di Agostoni Gianni, sito in Comune di Valsamoggia, loc. Crespellano – Via San Savino, 36 (Suap n. 1543/2016). Trasmissione parere.**

**Vista** la documentazione, pervenuta allo scrivente Servizio Ambiente con prot. n. 40145/2016, da parte dello SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro.

**Preso atto** del parere rilasciato da ARPAE – ST, pervenuto al prot. n. 53426 del 18/10/2016.

**Dato atto** che trattasi di istanza per “Autorizzazione allo scarico di acque reflue”, in zona sprovvista da fognatura.

**Dato atto** che per quanto riguarda:

**a) la matrice urbanistica**

dato atto a quanto contenuto nella nota agli atti dello scrivente servizio con prot. n. 10094 del 28/02/2017, da cui si evince che l'impianto di Via San Savino n. 36 Loc. Crespellano distinto catastalmente al Foglio 43 Mappale 43 Sezione Crespellano M320A, è insediato all'interno del sistema naturale e ambientale - Territorio Rurale - **Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico ARP** art. 4.6.3. RUE. L'area ricade in parte in aree di tutela ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004 (art. 2.40 PSC). L'area si trova all'interno di territorio rurale TR (art. 6.1 PSC Norme). Si precisa inoltre che l'edificio fa parte degli edifici accentrati o sparsi di pregio storico culturale e testimoniale tutelati dal RUE (scheda 231.01 - R.4), e relativa area di pertinenza ES;

**b) la matrice rumore**

l'insediamento produttivo fa parte secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio adottata, rientra nella Classe III “Aree di tipo misto”;



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

*Servizio Ambiente*

## **c ) la matrice scarichi:**

come dichiarato trattasi di richiesta relativa uno scarico di acque reflue domestiche, sulla base delle definizioni di cui all'art. 74 del D. Lgvo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. proveniente da edificio isolato ubicato in zona sprovvista di pubblica fognatura e di uno scarico di acque meteoriche recapitanti, previo passaggio in vasca di accumulo, in scolina di proprietà.

**Tenuto conto** di quanto sopraccitato, si esprime per quanto di competenza.

## **parere favorevole**

al rilascio di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, relativa all’impianto denominato **Azienda Agricola La Croce” di Agostoni Gianni, sito in Comune di Valsamoggia, loc. Crespellano – Via San Savino n. 36**, vincolato alle seguenti prescrizioni:

- i livelli di rumorosità generati, dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza della Classe III “Aree di tipo misto”, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di inquinamento acustico e dalla classificazione Acustica del Comune di Valsamoggia vigenti;
- le operazioni di periodica asportazione del fango di supero dal reparto sedimentazione del depuratore, dal degrassatore e dalla fossa Imhoff, dovranno essere eseguite da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e successive disposizioni);
- la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione all’impianto di depurazione, con particolare riferimento alle parti elettriche (elettropompa) al fine di evitare blocchi all’impianto;
- dovrà essere prevista dalla proprietà la predisposizione di un contratto di assistenza periodica al depuratore da parte di azienda specializzata; in alternativa dovrà essere indicato personale delegato addetto alle manutenzioni ed a cui dovrà essere messo a disposizione un manuale specifico di manutenzione dell’impianto;
- la fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato o in zona dove non possa causare esalazioni moleste;
- il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- i pozzetti d’ispezione e prelievo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
- il titolare dell’attività agrituristica è vincolato al rispetto del numero massimo di abitanti equivalenti e ad eventuali contributi derivanti dall’uso di cucine (quindi di coperti) dal servizio di ristorazione; l’utilizzo eventuale delle aree aperte (o le tettoie) come attività di ristorazione comporta inevitabilmente un aumento del numero potenziale di abitanti equivalenti, con conseguente necessità di variare il dimensionamento dell’apparato di depurazione;



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

*Servizio Ambiente*

- il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
- qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento dell'apparato depurativo;
- lo scarico delle acque bianche derivante dall'insediamento, dovrà avvenire previa autorizzazione dell'Ente gestore del corpo idrico recettore;
- il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto terminale di scarico nel ricettore finale, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Siano fatti e salvi i diritti di terzi.

Distinti saluti.

***IL RESPONSABILE DELL'AREA***

*Geom. Cremonini Stefano*

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**